SENATO DELLA REPUBBLICA

—— XIII LEGISLATURA ———

N. 2082

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MARINI, IULIANO, MANIERI, LOMBARDI SATRIANI, VELTRI, BESSO CORDERO, THALER AUSSERHOFER, MARINO, MARCHETTI, RUSSO SPENA, BESOSTRI, VERALDI, ERROI, MURINEDDU, BISCARDI, PINGGERA, MIGNONE, DONDEYNAZ, BERTONI, GRUOSSO, PELLEGRINO, FIGURELLI, CORTIANA, DE CAROLIS, GUBERT, MELONI, CAMPUS, CAMO, BEVILACQUA, BRUNO GANERI e VALLETTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1997

Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche

Onorevoli Senatori. – L'articolo 6 della Costituzione afferma che «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche».

Il disposto costituzionale non è stato ancora recepito da una norma positiva nonostante diversi disegni di legge siano stati presentati nelle precedenti legislature.

Solo le popolazioni di lingua minoritaria dei confini godono di alcune azioni di tutela per via di statuti speciali o di accordi internazionali.

Per le altre minoranze non solo non vi sono iniziative statali di difesa e tutela ma, mancando una legge quadro, anche alle regioni ordinarie è inibita la possibilità di legiferare in materia.

Sono questi i motivi per i quali è urgente l'approvazione di un provvedimento di legge da parte del Parlamento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

- 1. La Repubblica tutela la lingua, la cultura e la identità delle popolazioni di origine albanese, catalana, germanica, greca, slava e zingara e di quelle parlanti il ladino, il francese, il franco-provenzale e l'occitano.
- 2. La Repubblica tutela, altresì, la lingua e la cultura delle popolazioni friulane e sarde.

Art. 2.

1. La Repubblica favorisce con opportune iniziative il mantenimento delle popolazioni di cui all'articolo 1 nei luoghi di origine attraverso la promozione dello sviluppo economico dei territori abitati dalle minoranze linguistiche.

Art. 3.

- 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai gruppi linguistici tutelati da disposizioni più favorevoli previste dagli statuti speciali delle regioni autonome o da altra legge dello Stato.
- 2. La provincia autonoma di Trento può applicare la presente legge al gruppo linguistico ladino presente sul proprio territorio.

Art. 4.

1. La regione delimita con legge i territori comunali abitati da minoranze linguistiche.

Art. 5.

1. Nelle scuole materne dei comuni indicati dalla regione ai sensi dell'articolo 4

l'educazione linguistica prevede l'apprendimento della lingua locale e l'uso della stessa per lo svolgimento delle attività educative proprie della scuola materna; nelle scuole elementari dovranno essere garantiti l'alfabetizzazione nella lingua minoritaria e nella lingua italiana, nonchè l'insegnamento delle forme espressive dell'infanzia, la lettura e le esercitazioni relative agli argomenti concernenti gli usi, i costumi e le tradizioni delle comunità locali.

- 2. Nelle scuole medie dell'obbligo degli stessi comuni può essere previsto l'insegnamento della lingua locale a richiesta degli interessati.
- 3. I programmi e gli orari relativi alla educazione linguistica saranno fissati con decreto del Ministro della pubblica istruzione sentiti i consigli scolastici provinciali competenti territorialmente e tenuto conto dei criteri di gradualità in relazione alla disponibilità di personale insegnante e di materiale didattico.
- 4. Il decreto di cui al comma 3 è adottato previa consultazione delle regioni e delle istituzioni, anche di natura associativa, interessate alla valorizzazione della lingua e della cultura da tutelare, nonchè previa acquisizione del parere degli organi collegiali della scuola, costituiti negli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'articolo 4.
- 5. Lo stesso decreto prevede forme e modalità sia per l'esonero degli alunni, i cui genitori non intendano avvalersi delle misure di cui al comma 1, sia per la richiesta di cui al comma 2 del presente articolo.
- 6. Con il decreto di cui al comma 3 sono definiti i requisiti per la nomina degli insegnanti che possono, ove necessario, essere incaricati in sede locale, anche in deroga alle norme generali sul conferimento degli incarichi di insegnamento, nei limiti dei posti disponibili.

Art. 6.

1. Nelle scuole elementari e medie dei comuni di cui all'articolo 4 la cultura e le tradizioni locali costituiscono materia di insegnamento obbligatorio nell'ambito degli in-

segnamenti di storia, geografia, educazione musicale, artistica e tecnica.

- 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai corsi dello stesso livello svolti per i lavoratori presso le scuole statali nonchè ai corsi di educazione permanente.
- 3. La regione può con propria legge estendere le disposizioni del presente articolo al proprio ordinamento nelle materie rimesse alla competenza regionale nel settore dell'educazione e dell'istruzione.

Art. 7.

- 1. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, può adottare iniziative nel campo dello studio delle lingue delle popolazioni di cui all'articolo 1 e delle relative tradizioni culturali, nell'ambito della sperimentazione scolastica come disciplinato dalla legislazione vigente.
- 2. Lo schema del decreto ministeriale è presentato alle competenti Commissioni parlamentari che possono esprimere il loro parere entro sessanta giorni dalla comunicazione.

Art. 8.

1. Al fine di favorire l'applicazione dell'articolo 2 la regione può predisporre programmi di sviluppo dei territori abitati dalle minoranze linguistiche per la valorizzazione delle risorse locali anche avvalendosi delle politiche di sviluppo del governo nazionale e dell'Unione europea.

Art. 9.

- 1. Nei comuni indicati dalla legge di cui all'articolo 4 i membri dei consigli comunali e circoscrizionali e degli organi collegiali della scuola possono usare la lingua locale nell'attività degli organi medesimi.
- 2. Quando non sia possibile disporre di un servizio di traduzione, sono prive di effetti giuridici le dichiarazioni che non siano espresse anche in lingua italiana.

Art. 10.

1. Nei programmi radiofonici e televisivi regionali della RAI-TV sono inseriti notiziari, programmi culturali, educativi e di intrattenimento nelle lingue ammesse a tutela di cui all'articolo 1, in base a convenzioni da stipularsi con le regioni interessate, secondo modalità stabilite dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Art. 11.

1. Le regioni, nelle materie di loro competenza previste dalla presente legge, adeguano la propria legislazione ai principi stabiliti dalla legge stessa e decidono tutte le provvidenze necessarie per tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e l'identità storica delle minoranze linguistiche.

Art. 12.

1. Nell'ambito delle proprie risorse ordinarie ogni regione, in cui siano presenti i gruppi linguistici di cui all'articolo 1, può determinare, in base a criteri oggettivi, provvidenze per gli organi di stampa e per le emittenti radiotelevisive a carattere privato che utilizzino una delle lingue ammesse a tutela.

Art. 13.

1. I Ministeri delle risorse agricole, alimentari e forestali; della pubblica istruzione; dell'ambiente; degli affari esteri; per i beni culturali e ambientali; dell'industria; del commercio e dell'artigianato; dell'interno; dei lavori pubblici; e gli organismi competenti per lo spettacolo, lo sporto e il turismo, ciascuno per le proprie competenze, possono inserire nei programmi di spesa ovvero erogare contributi a favore dei comuni abitati da minoranze linguistiche che presentano progetti di difesa e valorizzazio-

ne delle identità culturali minoritarie e di valorizzazione del territorio.

Art. 14.

1. Le regioni possono provvedere, a carico delle proprie risorse ordinarie, alla creazione di appositi istituti per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali delle popolazioni considerate dalla presente legge, ovvero possono favorire la costituzione di sezioni autonome delle istituzioni culturali locali già esistenti.